REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	TOMASICCHIO	ANGELA	Presidente
☐	D'ALESSANDRO	GIOVANNI	Relatore
☐	CAPORUSSO	FRANCESCO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R con n. depositato il 26/10/2010, ricevuta S - 16568/2010
- avverso RICH.MIS.CAUT. ADDIZ. IRPEF 2005 proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
MELO DA BARI, 205 70121 BARI BA

- avverso RICH.MIS.CAUT. ADDIZ. IRPEF 2006 proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
MELO DA BARI, 205 70121 BARI BA

- avverso RICH.MIS.CAUT. ADDIZ. IRPEF 2007 proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 5391/10

UDIENZA DEL

30/03/2011 ore 09:00

SENTENZA

N° 166/13/11

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 8 GIU. 2011

Il Segretario

(segue)

controparte:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
MELO DA BARI, 205 70121 BARI BA

- avverso RICH.MIS.CAUT. IVA+IRPEF+IRAP 2005
proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
MELO DA BARI, 205 70121 BARI BA

- avverso RICH.MIS.CAUT. IVA+IRPEF+IRAP 2006
proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
MELO DA BARI, 205 70121 BARI BA

- avverso RICH.MIS.CAUT. IVA+IRPEF+IRAP 2007
proposto dall'ufficio AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparte:

difeso da:
LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
MELO DA BARI, 205 70121 BARI BA

Con atto del 26.10.2010 (Reg. Gen. n° 5391/10), l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli richiedeva l'autorizzazione ad effettuare il sequestro conservativo, ex art. 671 del cod. di proc. civ., dei beni di proprietà del Signor . Più precisamente l'Ufficio, in conseguenza degli avvisi di accertamento n°

riteneva sussistenti i requisiti necessari ai fini dell'adozione delle misure cautelari previste dall'art. 22 del D.Lgs.vo n° 472/1997. Evidenziava, infatti, che vi era il fondato timore, per l'Erario, di non poter soddisfare il proprio credito visto che il contribuente non aveva istituito, prima del 2009, i libri ed i registri contabili obbligatori per legge e che, per gli anni 2005 e 2006, non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale. Rilevava, inoltre, la sproporzione tra il credito vantato ed il patrimonio del contribuente.

Il Signor rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Maria La Scala, con memoria difensiva depositata in data 28.10.2010 (ric. n° si opponeva all'istanza avanzata dall'Agenzia, rilevando sia l'insussistenza del "fumus boni juris", che del "periculum in mora", espressamente richiesti dalla normativa citata.

All'udienza pubblica di discussione il rappresentante dell'Ufficio, la Dottoressa e l'Avvocato Ada Vicenti, delegato del difensore costituito, si riportavano ai rispettivi atti.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la richiesta è infondata e deve, di conseguenza essere rigettata.

La Commissione rileva, infatti, che l'adozione delle misure cautelari

invocate dall'Amministrazione deve essere improntata alla prudenza per le implicazioni che le stesse determinano sia sul patrimonio del contribuente, sia sul prosieguo dell'attività aziendale.

In altri termini le misure cautelari previste dall'art. 22 del D.Lgs.vo 18 dicembre 1997, n° 472, integrato dall'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n° 185, non devono ritorcersi in danno dell'Erario, cagionando addirittura un pregiudizio maggiore, rispetto alla tutela del credito erariale che le misure in questione si prefiggono di perseguire.

Proprio ciò che potrebbe verificarsi nel caso di specie. La concessione, infatti, del sequestro conservativo richiesto dall'Amministrazione - anche su conti correnti aziendali - inevitabilmente comporterebbe rilevanti ripercussioni sulla operatività della ditta individuale del contribuente. Ripercussioni che potrebbero, finanche, causare la chiusura dell'attività aziendale.

Quanto sopra ha indotto sia l'Amministrazione (con la C.M. del 15 febbraio 2010, n° 4/E), sia la Guardia di Finanza (con la Circolare del 07 aprile 2010, n° 104496), a dettare norme a cui gli Uffici periferici devono attenersi in caso di richiesta dei provvedimenti cautelari.

Da una sommaria cognizione della richiesta, poi, la pretesa tributaria non appare del tutto fondata e sostenibile. Perplime, infatti, la circostanza che il provvedimento sia stato richiesto nei confronti del Signor che, come dalla documentazione depositata in data 03.11.2010 (ric. n° 17033/10) risulterebbe semplicemente un dipendente della ditta, intestata, sino al 02.02.2009, alla madre, [redacted]. Molto probabilmente, quindi, le indagini e gli accertamenti (con tutte le

implicazioni e conseguenze del caso), andavano effettuate nei confronti di quest'ultima.

Come dubbi sussistono in merito alla legittimità degli accertamenti bancari eseguiti su conti correnti intestati non al contribuente, bensì al coniuge, la Signora

Il Collegio ritiene, inoltre, che l'Ufficio non abbia adeguatamente dimostrato, contrariamente alle prescrizioni di cui sopra, la sussistenza del rischio di perdita del credito vantato dall'Erario. Non ha, ad esempio, indicato comportamenti del contribuente tali da evidenziare la volontà di depauperare il proprio patrimonio, quali ad esempio: 1) l'alienazione di cespiti aziendali; 2) l'interposizione fittizia nella titolarità dei beni; 3) la stipula di negozi giuridici realizzati in vista di rendere inefficace la riscossione, attraverso la diminuzione (o la eliminazione) delle garanzie che potrebbero assicurare all'Erario il soddisfacimento della pretesa tributaria. Non ha, ancora, accertato situazioni di particolare pericolosità del contribuente, quali, ad esempio: 1) l'adozione di condotte meramente dilatorie; 2) la variazione di domicilio fiscale, soprattutto in concomitanza con precedenti controlli al fine di ritardare e/o impedire le procedure di verifica e/o di notifica.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'istanza di misura cautelare.

Bari, lì 30.03.2011

Il Presidente

(Dottoressa Angela Tomasicchio)

Il Relatore

(Dottor Giovanni D'Alessandro)

Si attesta che il presente atto è stato depositato in segreteria in data - 8 GIU. 2011

IL SEGRETARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI

Il presente è copia conforme all'originale ostante agli atti. Si rilascia per uso studio

BARI 20 GIU. 2011

Il Cancelliere

78